



CONSORZIO DI
BONIFICA SUD-VASTO
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO
per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI

(Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 17/02/2020)

Sezione I

Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie

Art.1 - Principi generali

1. Il Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, costituito con deliberazione n. 800 del 7 aprile 1997 della Giunta Regionale d'Abruzzo, è ente pubblico economico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 de Codice Civile a struttura associativa e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

1. CONCESSIONE: provvedimento amministrativo con cui il Consorzio attribuisce ai destinatari diritti di cui è titolare o che sorgono con la concessione;
2. AUTORIZZAZIONE: provvedimento amministrativo capace di rimuovere gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri preesistenti in capo al destinatario.

ART 3 - Oggetto delle concessioni/autorizzazioni

1. Possono formare oggetto di concessione/autorizzazione precaria:

- a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la sezione fluente di canali consorziali;
- b) le opere di attraversamento e/o parallelismo delle condotte per la distribuzione dell'acqua irrigua;
- c) l'attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di canali consorziali, sia a cielo aperto che tombinati, delle strade di bonifica e delle opere per la distribuzione dell'acqua irrigua in pressione di cui al precedente punto b), con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici, ecc.;
- d) la costruzione e l'uso di opere e manufatti sopra terreni soggetti a servitù attiva a favore del Consorzio, ponti, tombinamenti, recinzioni, piccoli manufatti, attraversamenti subalvei od aerei, occupazioni temporanee, costruzioni di qualsiasi tipo alla distanza di cui all'Art. 133 del R.D. 8.5.1904 n. 368;
- e) lo scarico nella rete dei canali consorziali di acque di origine meteorica e non meteorica, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento depurativo effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o, comunque, da apprestamenti idonei (vasche Imhoff, filtri batterici, ecc.), diretto o indiretto, nel rispetto della normativa vigente in materia di qualità delle acque e compatibilmente con il prioritario uso dei canali per l'espletamento delle funzioni istituzionali di scolo delle acque meteoriche del Consorzio;
- f) l'immissione di impianti di drenaggio sotterraneo nella rete dei cavi consortili, il transito su terreni di proprietà consorziale o demaniale, di cui il Consorzio abbia l'uso esclusivo;
- g) le variazioni o le alterazioni del tracciato o della sezione fluente di canali o delle condotte irrigue, sempreché determinate da ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità di soggetti, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- h) l'uso di terreni di proprietà o in uso del Consorzio, ovvero soggetti comunque a servitù attiva in favore del Consorzio stesso, nonché di superfici derivanti dalla tombinatura di canali consorziali;
- i) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture in genere che il Consorzio gestisce nel superiore interesse della bonifica

ART. 4 - Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie

1. Di seguito si elencano le modalità e le procedure da adottare per ottenere il rilascio di concessioni/autorizzazioni da parte del Consorzio:

SOGGETTI RICHIEDENTI:



- a) Possono richiedere il rilascio di concessioni/autorizzazioni sia i proprietari o affittuari o titolari di diritti reali su beni immobili che intendono realizzare le opere o ciò che è previsto all'art. 3, sia gli Enti e/o le Società che gestiscono infrastrutture e servizi pubblici (reti autostradali e viarie in genere, telefoniche, gas, idropotabili, energia elettrica).
- b) Nel caso in cui richiedente sia l'affittuario o il titolare di diritto reale, unitamente alla domanda, sottoscritta anche dal proprietario, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la titolarità posseduta dal richiedente.

ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- a) Gli atti di concessione/autorizzazione saranno intestati ai proprietari degli immobili e/o gestori dei servizi in relazione ai quali la concessione stessa viene rilasciata, salvo quanto previsto al punto b. del precedente paragrafo.
- b) Ogni singola concessione/autorizzazione presuppone:
 - la descrizione particolareggiata dell'oggetto della medesima che deve essere corredata da specifici elaborati progettuali ed eventualmente da relazione di calcolo idraulico con esclusioni di quello tipo statico;
 - la tipologia dei lavori e le modalità di utilizzo dell'opera;
- c) Ogni istanza presentata dovrà riferirsi ad una sola concessione/autorizzazione, anche se riferita a più oggetti, e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - Generalità dei richiedenti;
 - cognome e nome o ragione sociale;
 - luogo e data di nascita;
 - codice fiscale o partita IVA;
 - la qualità di proprietario o legale rappresentante, titolare di diritti reali, affittuario etc. (Nel caso in cui la domanda venga presentata dall'affittuario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale, essa dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario);
 - indirizzo (via, località, comune, provincia, Cap)
 - recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.;
 - Descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare e dell'uso a cui è destinata;
 - Riferimenti catastali e individuazione della località interessata;
 - Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e a tutte le altre che il Consorzio vorrà prescrivere in relazione alla domanda prodotta;
 - Data e luogo della domanda;
 - Firma dei richiedenti;

2. Alla domanda di concessione/autorizzazione presentata dovranno essere allegati, anche in copia digitale, gli elaborati tecnici (planimetria catastale aggiornata in scala 1:2000, planimetria dello stato di fatto e di progetto in scala 1:1000 o 1:500, particolare costruttivo, sezioni sia dello stato di fatto che quello di progetto, relazione tecnica dettagliata), oltre ad una copia del computo metrico dell'intervento da eseguire, se richiesto dal Consorzio.

3. Per semplici richieste di prolungamento di condotte, posizionamento idranti ecc., si richiederanno una relazione descrittiva e solo determinati elaborati grafici esplicativi dell'ubicazione e caratteristiche dell'opera rispetto all'attualità.

4. L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, alle valutazioni discrezionali e tecniche del Consorzio.

5. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge.

ART. 5 - Contemporanea presentazione di domanda



1. Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto è considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione.
2. Il Consorzio può, in ogni caso, motivare scelte diverse.

ART. 6 - Rilascio delle concessioni, autorizzazioni

1. Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate dal Consorzio.
2. Il Consorzio è competente all'adozione dei procedimenti di revoca o sospensione delle concessioni/autorizzazioni rilasciati, in caso di inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e/o in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
3. Ogni concessione/autorizzazione è accompagnata da apposito disciplinare redatto in osservanza delle disposizioni del presente regolamento nonché della normativa statale e regionale in materia di bonifica e contenente le condizioni particolari, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica.
4. Il termine temporale per il rilascio, da parte del Consorzio, di concessioni/autorizzazione è stabilito in giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di integrazioni documentali e ricomincia a decorrere dal momento in cui tali integrazioni sono depositate.

Sezione II Disposizioni generali

ART. 7 - Termine della concessione

1. La concessione/autorizzazione precaria ha termine per scadenza ovvero per revoca motivata da parte del Consorzio, ovvero per rinuncia da parte della ditta concessionaria.
2. La revoca motivata e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata (PEC).
3. In caso di rinuncia la stessa dovrà essere comunicata entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2.

ART. 8 - Divieto di cessione

1. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni/autorizzazioni precarie.

ART. 9 - Riscossione corrispettivo di concessione

1. Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 19, verranno emessi, dall'Ufficio Catasto del Consorzio, i relativi ruoli esecutivi, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempienza tramite cartella esattoriale.

Sezione III Prescrizioni per il rilascio delle concessioni precarie

ART. 10 - Diritti di terzi

1. Il rilascio della concessione fa salvi gli eventuali diritti di terzi, siano essi privati cittadini o Enti.

ART. 11 - Esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori relativi alle opere concesse devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale ne è l'esclusivo responsabile.



2. Nel caso in cui l'atto di concessione comporti lavori di manomissione di opere consortili rilevanti a discrezione del Consorzio, l'atto autorizzativo potrà prevedere la riserva del Consorzio di provvedere direttamente, od anche attraverso imprese di propria fiducia, all'esecuzione dei lavori stessi; in questo caso il Consorzio provvederà, con raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C., a comunicare alla ditta richiedente il preventivo di spesa per l'accettazione e approvazione. Nel caso di approvazione del preventivo il richiedente dovrà provvedere a versare l'intero importo prima dell'inizio dei lavori, sottoscrivendo di seguito apposito contratto con il Consorzio di Bonifica indicante le condizioni e tempi di esecuzione dei lavori. Nel caso in cui entro 30 giorni dall'invio del preventivo non siano giunte determinazioni scritte da parte della ditta richiedente il relativo fascicolo verrà archiviato.
3. Quando la richiesta del concessionario prevede lo spostamento di un tratto di condotta irrigua asservita, da ricollocare sempre sulla proprietà dello stesso concessionario, unitamente all'atto autorizzativo verrà predisposto, per la sottoscrizione delle parti, un atto di convenzione per la costituzione della servitù d'acquedotto perpetua e gratuita in favore del Consorzio. Qualora, a seguito dello spostamento richiesto, la condotta ricada su proprietà di terzi è necessario che la ditta richiedente presenti al Consorzio una dichiarazione liberatoria, debitamente sottoscritta dal proprietario interessato, nella quale si attesti che lo stesso accetta pienamente lo spostamento della condotta sulla particella di sua proprietà e che sulla stessa si verrà a costituire una servitù perpetua e gratuita in favore del Consorzio di Bonifica Sud; tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente e i proprietari interessati dovranno sottoscrivere l'atto di convenzione costitutiva la servitù d'acquedotto in argomento.
4. È fatto obbligo alla ditta concessionaria di comunicare al Consorzio di Bonifica la data di inizio e di fine lavori, così da permettere ai tecnici consortili di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle prescrizioni dettate nell'atto di concessione/autorizzazione precaria.
5. Dalla data di efficacia dell'atto di concessione/autorizzazione precaria, come definita all'art. 25 del presente regolamento, la ditta concessionaria avrà 12 mesi di tempo naturali e consecutivi per dare inizio ai lavori oggetto di concessione. Tale termine potrà essere prorogato con apposito provvedimento consortile, previa motivata richiesta dell'interessato.

ART. 12 - Riparazione dei danni

1. Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi a regola d'arte all'esecuzione dei lavori, il Consorzio provvederà d'ufficio con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.

ART. 13 - Manutenzione dell'opera

1. Alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario.
2. In difetto, previo preavviso, provvederà il Consorzio con addebito delle relative spese al Concessionario stesso.
3. Nel caso in cui l'esercizio delle opere comporti manovre che possono incidere sulla normale funzionalità idraulica con possibili danni ad altri consorziati, il Consorzio può stabilire con apposito provvedimento che le suddette manovre siano effettuate dal proprio personale con oneri a carico del Concessionario.

ART. 14 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla



manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e/o ragione - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione.

ART. 15 - Danni all'opera

1. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione/autorizzazione.

ART. 16 - Esigenze idrauliche

1. Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze pubbliche o idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi, risarcimenti e compensi di sorta.

ART. 17 - Durata della concessione

1. La concessione, di norma, è accordata in via assolutamente precaria per la durata di un anno; il rinnovo avverrà tacitamente di anno in anno, salvo rinuncia da comunicare nelle modalità previste dall'art. 7.
2. Nel caso di richiesta da parte del Concessionario di una durata maggiore della concessione, la stessa non può essere superiore ad anni 9 (nove), salvo rinuncia da comunicare nelle modalità previste dall'art. 7.
3. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la concessione quando, a proprio insindacabile giudizio, sussistano motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi risarcimenti o compensi di qualsiasi genere.
4. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede, d'ufficio, il Consorzio.

ART. 18 - Responsabile al rilascio di concessioni/autorizzazioni

1. Al Direttore/Dirigente del Consorzio, ai sensi del vigente Statuto, compete gli adempimenti amministrativi finalizzati al rilascio di concessione, autorizzazioni e disciplinari, previa istruttoria da parte dell'ufficio "Esercizio, Manutenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro".
2. L'atto di concessione sarà approvato con specifica Determinazione del Direttore/Dirigente.
3. Il concessionario dovrà sottoscrivere il disciplinare relativo all'atto di concessione/autorizzazione precaria, per accettazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In mancanza, la concessione si intende come non rilasciata e non produce alcun effetto.
4. Unitamente all'atto sottoscritto il richiedente dovrà allegare, se dovuto, la ricevuta del versamento sul c/c bancario o postale intestato al Consorzio di Bonifica Sud della somma fissata a titolo di anticipazione degli oneri relativi al primo anno e della somma fissata a titolo di oneri di istruttoria.



5. Gli atti di concessione saranno registrati solo in caso d'uso, fatta eccezione: a) per le concessioni di particolare importanza, per le quali il Consorzio si riserverà la facoltà di provvedere alla registrazione immediata; b) per le concessioni il cui valore richiede la registrazione a norma di legge.

ART. 19 - Corrispettivo di concessione

1. Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.

2. Detto corrispettivo può essere variato dal Consorzio ed il Concessionario è tenuto a corrispondere nella nuova misura i canoni annuali di residua durata della concessione, salvo rinuncia della concessione, da comunicarsi al Consorzio non oltre 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione, coincidente con la pubblicazione dell'atto consortile di approvazione dei canoni annuali all'albo pretorio consortile e sul sito internet del Consorzio.

3. Il canone che il Concessionario è tenuto a pagare annualmente al Consorzio ha natura di rimborso per le maggiori spese che l'Ente è costretto a sostenere nelle sue attività istituzionali in virtù della presenza dell'opera oggetto di concessione.

4. La tabella delle tariffe per la determinazione del canone di concessione è stabilita nel presente Regolamento e può essere aggiornata annualmente con deliberazione del Comitato Amministrativo.

5. Al rilascio della domanda è richiesto il pagamento degli oneri di istruttoria quantificati nel presente regolamento che possono essere aggiornati annualmente con deliberazione del medesimo Comitato Amministrativo.

6. Di norma il canone si intende riferito all'anno solare. Per il primo anno di validità della concessione/autorizzazione precaria il Concessionario dovrà corrispondere l'onere annuo dovuto al Consorzio, rapportata al mese in cui avviene il rilascio, direttamente o tramite bonifico bancario al momento della sottoscrizione della Concessione Precaria. L'ammontare del canone, a partire dal secondo anno, sarà posto a carico del concessionario mediante ruoli esecutivi, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempienza tramite cartella esattoriale.

7. Le opere eseguite e/o gestite da Enti e/o Società per finalità pubbliche o di pubblico interesse, potranno essere concesse in esenzione o riduzione del canone, previo provvedimento del Consorzio, nel rispetto della normativa illo tempore vigente.

8. Nel caso in cui la concessione onerosa e /o autorizzazione sia intestata ad una pluralità di soggetti titolari di quote, fermo restando che ognuno è tenuto in solido al pagamento dell'intero canone, i richiedenti dovranno indicare un soggetto responsabile dei rapporti economici con il Consorzio.

ART. 20 - Trasferimento della proprietà

1. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, il Concessionario deve comunicare al Consorzio le generalità complete e il domicilio del subentrante. Fino al ricevimento da parte del Consorzio di tale comunicazione, il Concessionario rimane solidalmente responsabile con il subentrante del pagamento dei canoni, e dei residui obblighi scaturenti dalla concessione.

2. Nel caso di trasferimento della proprietà dell'opera oggetto di concessione, sia il vecchio proprietario che il subentrante dovranno presentare apposita richiesta al Consorzio, predisponendo il modulo per la soppressione dell'atto di concessione superato e quello per la richiesta di stipula di un nuovo atto autorizzativo.

ART. 21 - Cauzione a garanzia

1. Nel caso di opere complesse e particolarmente rilevanti, o che comportino il pericolo di arrecare danni alle opere e pertinenze consorziali, il Consorzio si riserva la facoltà di prescrivere al richiedente la costituzione di una cauzione a garanzia (anche tramite polizza fideiussoria) dell'ammontare corrispondente alla esecuzione di lavori e degli oneri fiscali, il tutto svincolabile a seguito del verbale e/o certificato di regolare esecuzione.

ART. 22 - Spese dell'atto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

ART. 23 - Esecuzione lavori d'ufficio

1. Le spese relative ai lavori eseguiti d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimesse dal Concessionario. In caso di inadempimento, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempimenti riscontrati.

2. Le spese suddette saranno recuperate mediante ruolo esecutivo, riscossi tramite avviso di pagamento o in caso di inadempimento tramite cartella esattoriale.

ART. 24 - Inizio ed ultimazione lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, il Concessionario deve obbligatoriamente prendere accordi con l'Ufficio consortile Esercizio, Manutenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per ricevere le necessarie indicazioni operative e per i preventivi accertamenti del caso. Il personale consortile ha facoltà di accedere al cantiere del concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti dal concessionario nei confronti del consorzio con la sottoscrizione del disciplinare.

2. Il concessionario deve inoltre osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il consorzio potrà impartire in fase di esecuzione dei lavori.

3. Non appena ultimati i lavori, il concessionario è tenuto a darne avviso all'Ufficio consortile Esercizio, Manutenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo delle eventuali cauzioni di cui all'articolo 21.

4. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio.

5. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio delle opere, nessuna variante potrà essere apportata alle stesse senza la preventiva autorizzazione consortile.

ART. 25 - Efficacia della concessione

1. La concessione diviene efficace al momento della pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet della Determinazione del Direttore/Dirigente.

ART. 26 - Revoca della concessione

1. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione/autorizzazione e nel presente Regolamento comporta la revoca della concessione stessa; resta salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e delle inadempienze riscontrate. Nel caso in cui l'inadempimento da parte del concessionario comporti l'esecuzione di lavori da parte del Consorzio, il concessionario dovrà rimborsare tutte le spese sostenute.

ART. 27 Decadenza della concessione

1. L'atto di concessione/autorizzazione rilasciato decade automaticamente qualora il concessionario non comunichi l'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di efficacia dell'atto stesso.

2. L'atto di concessione rilasciato decade parimenti qualora il concessionario non comunichi l'ultimazione dei lavori entro 36 mesi dalla data di inizio degli stessi.

3. Tali termini potranno essere oggetto di proroga da parte del Consorzio previa motivata richiesta da parte del Concessionario.

ART. 28 - Concessione/autorizzazione provvisoria

1. Nei soli casi di urgenza, il Consorzio potrà autorizzare l'esecuzione delle opere oggetto di concessione/autorizzazione in via provvisoria nelle more del rilascio della concessione/autorizzazione definitiva.
2. Copia della concessione provvisoria dovrà essere sottoscritta dal Concessionario per accettazione delle condizioni generali previste dal presente regolamento e quelle particolari indicate nell'autorizzazione stessa.
3. Alla concessione provvisoria farà seguito il rilascio della concessione/autorizzazione definitiva con le modalità di cui al presente regolamento. La concessione provvisoria decade automaticamente in caso di mancato rilascio della concessione/autorizzazione definitiva ed il Concessionario è tenuto al ripristino dello stato preesistente.

ART. 29 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di bonifica.

ART. 30 – Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni consortili in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate a fare data dall'approvazione dello stesso.

ART. 31 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dal rilascio ed esecuzione della concessione/autorizzazione è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Vasto.



CORRISPETTIVI ANNUI

<i>Tipologia</i>	<i>Corrispettivo</i>
Attraversamento trasversale, anche aereo, delle strade di bonifica, dei fossi e canali di bonifica (in sub-alveo o aereo) e delle opere per la distribuzione dell'acqua irrigua in pressione o a pelo libero, <i>con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, ecc., di qualsiasi diametro</i>	€ 25,00 al metro lineare
Parallelismo, anche aereo, delle strade di bonifica, dei fossi e canali di bonifica (in sub-alveo o aereo) e delle opere per la distribuzione dell'acqua irrigua in pressione o a pelo libero, <i>con condotte di acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, ecc., di qualsiasi diametro</i>	€ 5,00 al metro lineare
Accesso carrabile o pedonale su pertinenza consortile: <i>per accesso civile:</i> <i>per accesso industriale e commerciale:</i> <i>per accesso a fondi rurali da parte di Coltivatori Diretti:</i>	€ 5,00 al metro quadro, con un minimo garantito di € 20,00; € 10,00 al metro quadro, con un minimo garantito di € 20,00; Gratuito;
Utilizzo di sedime consortile di proprietà o in uso: <i>per uso civile:</i> <i>per uso industriale e commerciale:</i> <i>per uso agricolo:</i> <i>per installazione di pali e tralicci per elettrodotti</i>	1,50 al metro quadro, con un minimo garantito di € 15,00; 2,50 al metro quadro, con un minimo garantito di € 25,00; gratuito; € 200,00 al metro quadrato, con un con un minimo garantito di € 300,00;
Utilizzo di sedime asservito da opera consortile <i>per uso civile:</i> <i>per uso industriale e commerciale:</i>	€ 0,75 al metro quadro, con un minimo garantito di € 10,00;



<i>per uso agricolo:</i>	€ 1,25 al metro quadro, con un minimo garantito di € 50,00; gratuito;
Apposizione di cartelli pubblicitari e cartellonistica stradale su pertinenze consortili, (ecobox, impianto per frecce direzionali, arredo trifacciale, transenna parapetonale, arredo urbano in genere, cartellonistica varia): con dimensioni fino a cm. 70x100	€ 165,00;
Dimensioni fino a cm. 150x200	€ 330,00;
Dimensioni superiori fino a cm. 300x400	€ 660,00;
Dimensioni superiori fino a cm. 300x600	€ 1.100,00;
Dimensioni superiori	€ 2.200,00;
Apposizioni di cartelli pubblicitari su carrelli rimovibili su pertinenze consortili	€ 1,00 al giorno con un minimo di garantito di € 15,00;
Scarico nella rete dei canali consorziali di acque di origine non meteorica, rese idonee per i successivi usi istituzionali a seguito del trattamento depurativo effettuato da impianti di depurazione comunali o privati o, comunque, da apprestamenti idonei (vasche Imhoff, filtri batterici, ecc.);	€ 0,20 al metro cubo, con un minimo garantito di € 50,00;

TARIFFARIO FORFETTARIO DEI DIRITTI PER RIMBORSO SPESE

Per concessioni, autorizzazioni che non comportino il sopralluogo di personale consortile di campagna	€ 60,00
Per concessioni, autorizzazioni che non comportino il sopralluogo di personale consortile di campagna	€ 100,00
Per autorizzazioni, concessioni complesse o riguardanti aree vaste del territorio consortile che, oltre al sopralluogo tecnico, comportino attività aggiuntive di istruttoria	€ 300,00
Per autorizzazioni al transito su strade gestite dal Consorzio	€ 150,00